# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

**INDICE:**


1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**

# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

### 1. Novità legislative.

**Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 202 in G.U. n. 262 del 9.11.2016**

Attuazione della Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea (in vigore dal 24.11.2016).

*Si segnala all'attenzione del lettore il contenuto del predetto decreto per le diverse modifiche apportate al codice penale ed alle leggi complementari afferenti la confisca.*

### 2. Decisioni della Corte Costituzionale.

### 3. Sezioni Unite.

**Sez. Un., c.c. 24 novembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Bonito, ric. Nocerino, P.G. (*concl. conf.*) Giudice dell'esecuzione – Reato continuato – Reati satelliti – Rideterminazione della pena.**

(Artt. 81 c.p.; 597 c. 3 e 4 c.p.p., 671 c.p.p., 187 e 188 disp. att. c.p.p. - Informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

*"Se il Giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, possa quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal Giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna".*

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: "*NEGATIVA*".

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 38045/16 della Sez. I Pen. del 22 giugno 2016 (dep. 3 agosto 2016, Pres. Vecchio, Est. Minchella Imp. (omissis), pubblicata nella newsletter n. 12.

**Sez. Un., u.p. 24 novembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. (omissis), P.G. (*concl. conf.*)**

**Udienza preliminare – Omessa notifica imputato – Nullità assoluta**

(Artt. 178, 179, 419 c.p.p. - Informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione ha comunicato che, in esito all'udienza pubblica del 24 novembre 2016, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

*"Se l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuri una ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa notifica dell'imputato".*

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: *"AFFERMATIVA".*

## QUESTIONI PENDENTI

**Sez. III Pen, ud. 8 novembre 2016 (dep. 23 novembre 2016), Ord. di rimessione n. 49631, Pres. Fiale, Rel. Liberati.**

**Giudizio di appello – Art. 640 bis c.p. – Applicazione d'ufficio pene sostitutive ex art. 53 legge 689/81** (Art. 53 legge 689/81; art. 597 c.p.p.).

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se risulta possibile per il Giudice dell'impugnazione disporre la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente allorquando, pur non essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso con l'atto di appello, comunque sia stato rimesso il punto relativo al trattamento sanzionatorio.

**Sez. VI Pen, ud. 12 ottobre 2016 (dep. 17 novembre 2016), Ord. di rimessione n. 48706, Pres. Ippolito, Rel. Costanzo.**

**Misura di sicurezza - Confisca – Decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio – Impugnazione – Appello – Ricorso per Cassazione**

(Art. 27 D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159/2011)

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se debba essere proposto appello o, viceversa, ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto, ex artt. 20 e 22 D. Lgs 159/2011, della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio.

## 4. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

**Sez. II, sent. 21 settembre-17 novembre 2016, n. 48729, Pres. Prestipino, Rel. Pardo.**

**Circostanze del reato - Aggravanti comuni - Minorata difesa pubblica o privata - Fatto perpetrato in tempo di notte - Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. - Condizioni - Fattispecie.**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, comma primo, n. 5, c.p.), se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (*In applicazione del suesposto principio, la Corte ha ritenuto che il Giudice di appello avesse adeguatamente motivato in relazione al riconoscimento della contestata aggravante della minorata difesa, avendo fatto riferimento, oltre che al tempo di notte, a circostanze ulteriori, quali il luogo isolato e poco frequentato in quella stagione*).

**Sez. V sent. 7 novembre 2016 – 24 novembre 2016 n. 50064, Pres. Palla, Rel. Amatore**

**Circostanze del reato – Giudizio di comparazione – Natura unitaria**

Il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.

**Sez. IV, sent. 21 gennaio 2016 –28 novembre 2016, n. 50138, Pres. Bianchi, Rel. Cenci.**

**Effetto estensivo della querela – Art. 123 c.p. – Cooperazione colposa – Concorso indipendente di cause – Esclusione.**

Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 cod. pen. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 cod. pen., mentre nella seconda, essa ha efficacia

soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi.

**Sez. V sent. 12 ottobre 2016 – 23 novembre 2016 n. 49615, Pres. Sabeone, Rel. Catena**

**Legittima difesa – Attualità del pericolo - Accertamento secondo giudizio ex ante - Elementi fattuali utilizzabili**

In tema di accertamento della sussistenza della legittima difesa, reale o putativa (e, quindi, anche dell'eccesso colposo), occorre che la cd. attualità del pericolo sia verificata in base ad un giudizio ex ante che tenga conto delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare (alla stregua delle quali va considerata l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità della difesa), secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, che tenga conto non solo delle modalità dello specifico episodio ma anche di tutti gli elementi fattuali antecedenti l'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgere del convincimento di doversi difendere da un'aggressione ingiusta, senza che possano – tuttavia – considerarsi sufficienti i soli stati d'animo e i timori personali.

**Sez. III, sentenza 25 febbraio – 17 novembre 2016 n. 48569 – Pres. Grillo – Rel. Socci**

**Sospensione condizionale della pena – Art. 163 c.p. – Pena pecuniaria – Concessione in assenza di richiesta**

La sospensione condizionale della pena senza richiesta, nelle ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria, lede l'interesse dell'imputato poiché potrebbe incidere sulla sospensione della pena detentiva, agendo la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 163 e 164 c.p., nel calcolo della pena complessiva rilevante per la sospensione che, pertanto, può ricorrere per l'eliminazione della sospensione; sospensione che può essere eliminata, con annullamento senza rinvio, della Corte di legittimità.

**Sez. V sent. 3 novembre 2016 – 30 novembre 2016 n. 50836, Pres. Zaza, Rel. Settembre**

**Sospensione condizionale della pena – Subordinazione ad obblighi – Limiti**

È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività – che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p. – la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

## B. Diritto penale - parte speciale.

**Sez. VI sent. 6 ottobre 2016 – 16 novembre 2016 n. 48565, Pres. Rotundo, Rel. Di Salvo.**

**Associazione per delinquere di stampo mafioso – Elementi – Rapporti con singoli reati – Eventuale autonoma rilevanza degli stessi.**

La costituzione di un determinato sodalizio di natura mafiosa non implica che ogni episodio delittuoso in materia di armi o stupefacenti sia automaticamente riconducibile al programma mafioso, dovendosi, al contrario, ritenere legittimo che tale nesso venga escluso allorché un dato reato presenti il carattere dell'estemporaneità.

**Sez. VI sent. 21 settembre 2016 – 18 novembre 2016 n. 48944, Pres. Conti, Rel. Calvanese.**

**Associazione per delinquere di stampo mafioso – Elementi costitutivi – Valutazione della capacità di intimidazione.**

Perché sia configurabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che non può ritenersi derivare dalla mera adozione di stili di comportamento, in uso a clan operanti in altre aree geografiche, anche transnazionali, risultando necessario accertare il radicamento dell'associazione per quelle particolari connotazioni che caratterizzano la struttura di riferimento.

Ne consegue che va esclusa la configurabilità del reato in questione quando la forza intimidatrice è esercitata nei confronti di soggetti intranei all'associazione, senza però assumere quella dimensione diffusa ed a proiezione esterna, in grado di indirizzarsi a terzi e di ordire, nei suoi esiti, l'omertoso assoggettamento di un intero tessuto territoriale di insediamento, in forza della mera capacità evocativa della più ampia organizzazione che il clan riveste.

**Sez. VI sent. 11 ottobre 2016 – 25 novembre 2016 n. 50081, Pres. Carcano, Rel. Di Stefano.**

**Calunnia – Elemento materiale – Idoneità della denuncia a provocare l'inizio di una indagine.**

Sebbene il reato di calunnia non richieda che sia avviata un'indagine, cosicché sussiste anche quando l'indagine non abbia avuto luogo, tuttavia per la configurabilità del delitto di cui all'art. 368 c.p. è comunque essenziale che il fatto denunziato sia in grado di provocare l'inizio di un'indagine. Tale idoneità non vi è quando siano denunciate circostanze assurde, inverosimili o grottesche, in contrasto con logica e buon senso, tali da escludere che sia ragionevole ipotizzare l'effettiva verificazione del reato.

**Sez. VI sent. 13 settembre 2016 – 30 novembre 2016 n. 50809, Pres. Conti, Rel. Costanzo.**

**Concussione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Elementi costitutivi – Differenze.**

La concussione di cui all'art. 317 c.p. è costituita da un abuso costrittivo del pubblico agente – attuato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* – con una grave limitazione

della libertà di determinazione del destinatario, che (senza vantaggio indebito per sé) deve scegliere se subire un danno o evitarlo dando o promettendo un'utilità indebita e si distingue dall'induzione indebita ex art. 319 *quater* c.p. che si configura come persuasione, suggestione, inganno o induzione in errore, pressione morale che conduce il destinatario a prestare acquiescenza alla richiesta, mosso dalla prospettiva di conseguire un vantaggio.

**Sez. V sent. 18 ottobre 2016 – 29 novembre 2016 n. 50659, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.**

**Diffamazione – Elemento materiale – Significato del termine omosessuale nel presente contesto storico.**

La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell'offesa della reputazione. E' dunque necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.

In tal senso, è da escludere che il termine "omosessuale" (utilizzato dall'imputato nel caso di specie) abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell'uso comune.

**Sez. IV, sent. 12 ottobre 2016 – 23 novembre 2016, n. 49620, Pres. Bianchi, Rel. Pavich.**

**Disastro aviatorio colposo - Art. 449, comma 2 c.p. - Offensività del fatto - Idoneità ad esporre a pericolo un numero indeterminato di persone - Elementi di rilievo.**

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviatorio colposo, costituente un reato di pericolo astratto (e non presunto), va sempre verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio ex ante, nel senso che occorre verificare dalla visuale di

un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.), se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendosi, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto. A tal fine assume decisivo rilievo non solo il numero di persone presenti sul luogo di caduta dell'aeromobile, ma anche – ed in modo potenzialmente decisivo – il numero di persone trasportate come passeggeri a bordo del velivolo.

**Sez. II, sent. 4 ottobre-17 novembre 2016, n. 48731, Pres. Diotallevi, Rel. Aielli.**

**Reati contro il patrimonio - Estorsione - Cessione di credito - Costrizione con minaccia a pagare a mani di un terzo - Estorsione - Sussistenza - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione.**

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio.

**Sez. II, sent. 4-21 novembre 2016, n. 49382, Pres. Fumu, Rel. Alma**

**Reati contro il patrimonio - Truffa - In genere - Truffa finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego - Momento consumativo del reato - Indicazione - Fattispecie.**

La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. Ai fini della configurabilità di detto delitto si deve

fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre sono esclusi dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato - quali le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione - quelle di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso - ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti. (Nella specie, il ricorrente risultava sottoposto ad indagini e raggiunto dal provvedimento cautelare in relazione al reati di cui agli artt. 640, comma 2, e 489 in relaz. all'art. 476 c.p., per avere presentato un falso diploma di laurea al fine di partecipare al bando per la copertura di un posto di Comandante della Polizia Municipale, aggiudicandosi il titolo e gli emolumenti ad esso connessi; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, mettendo in dubbio, anzitutto, la configurabilità del contestato reato di truffa, atteso che, né nel provvedimento impugnato, né nell'ordinanza genetica di applicazione della misura interdittiva, si dava atto della sussistenza degli elementi sopra indicati, necessari ai fini della configurabilità del reato contestato).

## C. Leggi speciali.

**Sez. V sent. 20 settembre 2016 – 30 novembre 2016 n. 50841, Pre. Savani, Rel. Fidanzia.**

**Aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 7 D.L. 152/1991 – Verifica giudiziale – Dolo richiesto.**

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203 del 1991, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione dell'aggravante nella

semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

Tale circostanza aggravante richiede quindi per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.

**Sez. IV, sent. 27 ottobre 2016 –30 novembre 2016, n. 50778, Pres. D'Isa, Rel. Gianniti.**

**Codice della Strada - Art. 186, comma 5 C.d.S. – Accertamento del tasso alcolemico - Mancato consenso dell'indagato all'uso probatorio del risultato – Possibilità di rifiuto da parte dell'indagato - conseguenze – Reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S.**

Nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale ed il prelievo ematico venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, l'accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato, anche in caso di mancanza di consenso di quest'ultimo.

Se però, per una qualsiasi ragione, i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed il prelievo ematico è stato eseguito a richiesta della P.G., l'interessato può opporsi di sottoporsi al prelievo ematico (ferma restando l'ipotesi di reato prevista dall'art. 186 comma 7 C.d.S.). In tal caso, dunque, assume rilievo il dissenso espresso dell'interessato.

**Sez. III, sentenza 26 aprile – 17 novembre 2016 n. 48591 – Pres. Grillo – Rel. Socci.**

**Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – Art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 – Successioni di leggi nel tempo – Sequestro preventivo per equivalente – Effetti.**

Per i fatti antecedenti alla modifica legislativa (ad opera del D. Lgs. 158/2015, art. 7) dell'art. 10 bis del D. Lgs n. 74 del 2000 è richiesta la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro non essendo sufficiente la dichiarazione (cd. Mod. 770), ai sensi dell'art. 2 c. 4 c.p.; in sede di valutazione del *fumus commissi delicti*, per il sequestro preventivo per equivalente, il Giudice del Riesame può, tuttavia, ritenere sussistente il *fumus* dalla dichiarazione (770) e da altri elementi, con motivazione adeguata, non sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c. 1 c.p.p. che ammette il ricorso solo per violazione di legge.

**Sez. III, sentenza 22 settembre – 28 novembre 2016 n. 50338 – Pres. Ramacci – Rel. Andreazza**

**Reati tributari – Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Confisca per equivalente – Continuità normativa – Patteggiamento – Applicabilità**

La confisca, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo e senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 c.p., attesa l'identità dell'art. 12 bis de quo con quella dell'art. 322-ter c. 1 c.p., richiamato nell'art. 1 c. 143 legge 244/2007 e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni.

La confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p.

**Sez. IV, sent. 12 ottobre 2016 –23 novembre 2016, n. 49619, Pres. Bianchi, Rel. Pavich.**

**Stupefacenti - Art. 80 D.P.R. 309/90 – Ingente quantità – Criterio elaborato da SS.UU. "Biondi" – Superamento a seguito delle modifiche legislative attuali – Esclusione – sopravvivenza del criterio quale criterio orientativo per il giudice di merito – Sussistenza.**

In tema di aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 D.P.R. 309/1990, anche a seguito delle modifiche normative che hanno inciso sul sistema tabellare di valori soglia sul quale si fondava il criterio tendenzialmente aritmetico definito dalle Sezioni Unite "Biondi" (secondo il quale era da escludere l'ingente quantità ogni qual volta essa fosse inferiore, in grammi, a 2.000 volte il valore soglia determinato per ogni sostanza stupefacente nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionalità del giudice per quantitativi superiori), tale criterio non può ritenersi superato, poiché individuato a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito e perché comunque introdotto quale criterio "flessibile" (soprattutto nel caso di superamento del valore-soglia); esso mantiene dunque la sua validità, nella misura in cui può essere ancora utilizzato quale criterio meramente orientativo per il giudice di merito.

## D. Diritto processuale.

**Sez. V sent, 28 settembre 2016 – 18 novembre 2016 n. 48910, Pres. Fumo, Rel. Fidanzia.**

**Appello – Riforma sentenza di primo grado – Obbligo di motivazione rinforzata – Applicazione del principio anche nel caso di pronuncia assolutoria.**

Qualora il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza e incoerenza e non può invece limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato.

Detto principio ha carattere generale e non può non trovare applicazione anche nell'ipotesi inversa in cui il giudice di secondo grado riformi la sentenza di condanna pronunciata in prima istanza: non è

quindi l'epilogo decisorio *in malam partem* che obbliga il secondo giudicante a una motivazione rafforzata ma il fatto che appare necessario scardinare l'impianto argomentativo – dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con la prova.

**Sez. V sent. 28 settembre 2016 – 18 novembre 2016 n. 48916, Pres. Fumo, Rel. Fidanzia.**

**Atti – Obbligo di traduzione nei confronti dell'imputato alloglotta – Sussistenza anche nel caso di elezione di domicilio presso il difensore.**

Qualora l'imputato alloglotta, non in grado di comprendere la lingua italiana abbia eletto domicilio presso il difensore, non viene meno l'obbligo di traduzione degli atti, in virtù dell'assunto per cui, essendo unico destinatario dei medesimi il difensore, la redazione in lingua italiana sarebbe idonea e sufficiente a far comprendere all'avvocato i termini dell'accusa.

Attenendo l'elezione di domicilio presso il difensore solo alle modalità di notificazione degli atti processuali, per effetto di essa l'indagato alloglotta non rinuncia affatto alla lettura ed all'esame degli atti che lo riguardano, svolgendo tale elezione, soprattutto ove si tratti di individuo privo di stabili recapiti, la funzione di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi: né può sostenersi che l'elezione di domicilio comporti la rinuncia dell'indagato alla traduzione degli atti nella propria lingua o la traslazione in capo al difensore di un obbligo (di traduzione) che non può che far capo allo Stato.

**Sez. V sent. 12 ottobre 2016 – 16 novembre 2016 n. 48280, Pres. Sabeone, Rel. Settembre**

**Competenza per materia – Determinazione – Criteri di riferimento**

Ai fini della determinazione della competenza per materia e funzionale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione, ovvero diverse qualificazioni del fatto ad opera del giudice investito del procedimento.

# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

**Sez. III, sentenza 20 ottobre – 17 novembre 2016 n. 48598 – Pres. Di Nicola – Rel. Scarcella.**

**Decreto penale di condanna – Art. 461 c.p.p. – Opposizione - Forma vincolata – Insussistenza.**

L'atto di opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata e, quindi, l'indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 c.p.p. non è richiesta a pena di inammissibilità, avendo solo carattere indicativo ed equipollente nel senso che debbono consentire, globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento opposto.

*(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra enunciato, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non risultava riportata sulla stessa la data del decreto penale opposto).*

**Sez. VI sent. 12 ottobre 2016 – 17 novembre 2016 n. 48707, Pres. Ippolito, Rel. Costanzo.**

**Decreto di sequestro – Motivazione – Carenza – Poteri del Giudice del Riesame.**

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sul presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Se il pubblico ministero non ha indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che – in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati – valgano a giustificare in concreto l'applicazione della misura e sia rimasto inerte, pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, perché integrerebbe il titolo cautelare con un'arbitraria supplenza delle scelte discrezionali inespresse dal pubblico ministero.

**Sez. V sent. 1 luglio 2016 – 16 novembre 2016 n. 48277, Pres. Sabeone, Rel De Gregorio.**

**Dibattimento – Poteri istruttori del giudice – Inerzia delle parti – Potere del giudice di agire *ex officio* e obblighi motivazionali.**

I poteri istruttori d'ufficio esercitabili dal Giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sono azionabili anche in caso di inerzia delle parti: il giudice ha invero il dovere di attivare, anche di ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere – dovere.

**Sez. III, sentenza 26 aprile – 17 novembre 2016 n. 48592 – Pres. Grillo – Rel. Socci.**

**Dichiarazione di nomina – Art. 96 c.p.p. – Formalità – Insussistenza.**

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per *"facta concludentia"*.

**Sez. VI 5 ottobre 2016 – 17 novembre 2016 n. 48691, Pres. Ippolito, Rel. Ricciarelli.**

**Divieto di *bis in idem* – Oggetto della verifica giudiziale sul punto – Peculiarità dell'accertamento in tema di reato associativo.**

Il divieto di bis in idem impone una comparazione tra il fatto in senso storico – naturalistico che ha formato oggetto di decisione irrevocabile e quello per il quale il processo è stato promosso e risulta pendente: il fatto deve essere preso in esame nelle sue componenti di condotta, evento e nesso di causalità e in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Allorquando si verte in tema di reato associativo, al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

**Sez. IV, sent. 27 ottobre 2016 – 30 novembre 2016, n. 50780, Pres. D'Isa, Rel. Gianniti.**

**Legittimo impedimento - Art. 420 c.p.p. – Assoluta impossibilità del difensore a comparire – Concomitante impegno professionale – Condizioni – Obbligo di comunicazione immediata dell'impedimento.**

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

La tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio.

**Sez. III, sentenza 13 settembre – 17 novembre 2016 n. 48581 – Pres. Rosi – Rel. Mengoni.**

**Impugnazione – Art. 568 c. IV c.p.p. – Impugnazione del P.M. a fronte di una sentenza di condanna – Legittimazione- Sussistenza.**

Il P.M. è legittimato a proporre impugnazione, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se l'impugnazione favorisce l'imputato.

*(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra enunciato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M. e dell'imputato che lamentavano, nei rispettivi atti di impugnazione, la contraddittorietà della sentenza di condanna).*

**Sez. II, sent. 4-21 novembre 2016, n. 49354, Pres. Fumu, Rel. Gallo**

**Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Reato continuato - Circostanza relativa a reato satellite - Computo della pena finale - Irrilevanza - Interesse ad impugnare - Esclusione.**

In tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, in tema di determinazione della pena per il reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto al computo finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave.

**Sez. II, sent. 8-21 novembre 2016, n. 49388, Pres. Davigo, Rel. Iasillo**

**Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Quasi flagranza - Caratteri - Sorpresa del reo con cose o tracce del reato - Modalità - Fattispecie.**

Per la legittimità dell'arresto, eccetto il caso di vera e propria flagranza del reato, è sufficiente che l'indiziato di reato sia sorpreso in possesso di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato. A tal fine è irrilevante che tale possesso non sia stato accertato in conseguenza di sorpresa o di indagini di polizia giudiziaria ma per spontanea consegna da parte dell'imputato, dovendo ritenersi decisivo l'accertamento del fatto indicativo dell'avvenuta consumazione del reato nei limiti temporali previsti dalla legge secondo il significato corrente dell'espressione poco prima. (*Nella specie, il Tribunale non aveva convalidato l'arresto, non ravvisando la flagranza nel fatto che il prevenuto - indagato di rapina di*

*un telefonino cellulare - chiamato dal padre per la presenza dei Carabinieri sul luogo del delitto, era arrivato nel giro di pochi minuti nel posto ove si trovava la P.G. ed aveva consegnato spontaneamente il predetto telefonino ai Carabinieri*).

**Sez. II, sent. 4-21 novembre 2016, n. 49381, Pres. Fumu, Rel. Alma**

**Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Arresto operato a seguito di informazioni di terzi - "Quasi flagranza" - Esclusione - Illegittimità dell'arresto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.**

La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità e, praticamente, nella certezza della colpevolezza dell'arrestato, con la conseguenza che sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza. Pertanto, non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base delle informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto. (*Fattispecie in cui gli agenti di P.G. non avevano direttamente assistito alla rapina ed avevano appreso dei fatti posti in essere dal prevenuto solo a seguito del racconto effettuato dalla di lui madre*).

**Sez. III, sentenza 20 ottobre – 17 novembre 2016 n. 48595 – Pres. Di Nicola – Rel. Scarcella.**

**Intercettazioni di conversazioni - Art. 269 c.p.p. – Conservazione della documentazione – Richiesta di distruzione – Soggetti legittimati.**

Tra i soggetti interessati che possono richiedere la distruzione della documentazione, cui si riferisce l'art. 269 c. 2 c.p.p., vi rientra anche il P.M. Ne consegue che è abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari, richiesto dal P.M. di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alla intercettazioni ritenute inutili e relative ad un procedimento già archiviato,

rigetti *"de plano"* l'istanza ritenendo il P.M. non legittimato alla richiesta ed omettendo di fissare la prescritta udienza camerale.

**Sez. VI sent. 5 ottobre 2016 – 17 novembre 2016 n. 48705, Pres. Ippolito, Rel. Mogini.**

**Misure cautelari – Pericolo di reiterazione del reato – Attualità.**

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. C) c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto ma anche attuale: ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è, anche, necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

**Sez. II, sent. 4-21 novembre 2016, n. 49353, Pres. Fumu, Rel. Gallo**

**Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere - Domicilio dichiarato - Omesso reperimento dell'imputato - Nuova residenza risultante dagli atti - Notifica presso il difensore - Legittimità - Fattispecie.**

È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita, *ex* art. 161, comma quarto, c.p.p., presso il difensore in ragione dell'impossibilità di procedere presso il domicilio dichiarato, pur se agli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui questi non ne abbia fatto oggetto di espressa comunicazione per la variazione del domicilio (*Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello eseguita presso il difensore di fiducia, non risultando che l'imputato avesse comunicato la variazione di domicilio – sia pure sotto il profilo della variazione della numerazione civica operata dal Comune – né che avesse comunicato lo stato di detenzione intervenuto nelle more del processo per altra causa*).

**Sez. I, sent. 15 luglio 2016– 23 novembre 2016, n. 49833, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.**

**Ordinanze in materia di misure cautelari personali - Ricorso per Cassazione - Controllo demandato al giudice di legittimità.**

L'impugnazione di legittimità avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che mirano a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito, essendo l'apprezzamento dello spessore e della congruenza probatoria degli indizi riservato, in via esclusiva, al giudice di merito cautelare. Il controllo demandato al giudice di legittimità è, dunque, circoscritto alla verifica che il contenuto testuale del provvedimento del tribunale del riesame risponda a due requisiti, uno positivo e l'altro negativo ovvero l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare e l'assenza di errori di diritto o di illogicità evidenti dal punto di vista della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, che è preordinato a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, e non all'acquisizione delle certezza processuale della sua responsabilità, che è riservata al successivo giudizio di merito.

**Sez. VI sent.19 ottobre 2016 – 25 novembre 2016 n. 50121, Pres. Conti, Rel. De Amicis.**

**Patteggiamento – Liquidazione delle spese di parte civile – Obbligo di motivazione specifica sul punto.**

E' ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione. Nel liquidare dette spese il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e

massimi delle tariffe forensi, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed all'entità delle singole prestazioni difensive.

**Sez. II, sent. 4 ottobre-17 novembre 2016, n. 48731, Pres. Diotallevi, Rel. Aielli**

**Prove - Mezzi di prova - Ricognizione - Persone - Individuazione di un soggetto - Personale o fotografica - Caratteri - Forza probatoria - Fattispecie.**

L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (*Fattispecie, in cui, quanto alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi ed al riconoscimento fotografico in esso contenuto, acquisite, secondo la difesa, mediante lettura in violazione dell'art. 514 c.p.p., la Corte ha osservato che, per come pacificamente emerso dalle sentenze di primo e secondo grado, i testi erano stati assunti in dibattimento ed essi in tal sede avevano confermato il riconoscimento fotografico eseguito in fase di indagine*).

**Sez. IV, sent. 21 settembre 2016 –30 novembre 2016, n. 50789, Pres. D'Isa, Rel. Gianniti.**

**Restituzione nel termine per proporre impugnazione - Art. 175, comma 2 c.p.p. – Formulazione antecedente alla L. n. 67 28 aprile 2014 — Presupposti del diniego – Conoscenza di un atto del procedimento - conoscenza effettiva del processo - necessità.**

La restituzione in termini può essere negata soltanto al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale *res giudicanda* introdotta a suo carico dalla formale *vocatio in iudicium*, ed abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza dell'avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del procedimento.

**Sez. I, sent. 15 luglio 2016–23 novembre 2016, n. 49829, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.**

**Richiesta di misura cautelare - Giudice territorialmente incompetente- Reiterazione della richiesta al giudice naturale - Legittimità.**

Il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal giudice delle indagini preliminari competente per la convalida del fermo eseguito fuori dal circondario, non preclude al P.M. territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto il provvedimento emesso da quest'ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo, che, in quanto non impugnabile, è inidoneo a determinare la formazione di un giudicato cautelare. Tale meccanismo procedurale non determina alcuno squilibrio tra accusa e difesa, trattandosi del rimedio esperibile dal P.M. avverso l'ordinanza di rigetto pronunziata da un giudice che, territorialmente incompetente, si è spogliato dell'azione cautelare e non può più avere cognizione sulla medesima questione.

**Sez. I, sent. 17 marzo 2016–21 novembre 2016, n. 49283, Pres. Novik, Rel. Esposito.**

**Rimessione in termini - Rinunzia - Requisiti formali - Art. 588 comma 3 c.p.p.- Assenza all'udienza camerale - Irrilevanza.**

In tema di rimessione in termini, deve escludersi che la mancata comparizione in udienza del condannato e del suo difensore possa essere qualificata come carenza di interesse a coltivare il ricorso o come rinunzia al medesimo, posto che la rinuncia alla restituzione in termini, trattandosi di atto avente natura e finalità impugnatorie, va effettuata nelle forme di cui all'art. 588, comma 3, c.p.p., al fine di garantire la provenienza di essa dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti, non potendosi, dunque, desumere da *facta concludentia* quale la mera assenza all'udienza camerale.

**Sez. III, sentenza 20 ottobre – 17 novembre 2016 n. 48597 – Pres. Di Nicola – Rel. Scarcella.**

**Sequestro preventivo – Art. 322 bis c.p.p. – Appello – Richiesta di sostituzione del custode – Sussistenza.**

In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili, ex art. 322 bis c.p.p., i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa. Da ciò ne deriva che il provvedimento di sostituzione del custode, comportando anche implicazioni che sono legate agli obblighi di custodia, ex art. 259 c.p.p. ed alle correlate responsabilità penali.

**Sez. II, sent. 21 luglio-17 novembre 2016, n. 48737, Pres. Fumu, Rel. De Crescienzo**

**Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Omessa impugnazione della sentenza per grave inadempimento del difensore di fiducia - Caso fortuito o forza maggiore - Esclusione.**

L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, che si concretano solo quando vi siano forze impeditive non altrimenti vincibili, fra le quali non può essere ricompreso il difetto di diligenza del difensore; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (*Fattispecie in cui il ricorrente aveva posto la questione se l'inadempimento nell'attività processuale – quale la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento – derivante da difetto di diligenza del proprio difensore, potesse ricondursi fra le ipotesi di "caso fortuito").*

**Sez. V sent.12 ottobre 2016 – 24 novembre 2016 n. 50065, Pres. Sabeone, Rel. Catena.**

**Udienza preliminare – Poteri del giudice – Inerzia del PM di fronte alla richiesta di precisazione – Restituzione atti – Abnormità – Insussistenza.**

È rituale e non abnorme il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare, dopo aver sollecitato il pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, ad integrare l'atto imputativo senza

che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, restituisce gli atti allo stesso, determinando la regressione del procedimento, onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze di indagine.

**Sez. V sent. 10 maggio 2016 – 28 novembre 2016 n. 50403, Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo.**

**Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Impugnazione – Termini.**

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimenti i camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata, ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine.

**Sez. V sent. 18 ottobre 2016 – 29 novembre 2016 n. 50682, Pres. Zaza, Rel. Gorjan.**

**Udienza preliminare – Sentenza di proscioglimento – Impugnazione del PM.**

Ove intenda impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., la Pubblica Accusa non può limitarsi a fornire una diversa valutazione del materiale probatorio, senza enunciare specificamente le ragioni per cui considera errata la conclusione del Giudice, indicando gli ulteriori apporti probatori possibili – in sede dibattimentale – atti a rendere utile tale fase processuale.

## E. Esecuzione penale e sorveglianza.

**Sez. I, sent. 28 settembre 2016–18 novembre 2016, n. 49186, Pres. Cortese, Rel. Di Giuro.**

**Affidamento in prova – Risarcimento del danno – Art. 47 comma 7, L. n. 354 del 1975 – Impossibilità – Revoca – Art. 27 Cost. – Illegittimità.**

In tema di affidamento in prova, la disposizione dell'art. 47, comma 7, L. n. 354 del 1975 nel prevedere che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato" e, quindi, anche con il risarcimento del danno, è da intendersi nel senso che l'attività risarcitoria è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p.) ove, peraltro, il risarcimento – salvo comprovata impossibilità – è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria. La clausola "in quanto possibile" codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità, rimproverabilità, di cui è espressione il brocardo *ad impossibilia nemo tenetur*, che costituisce uno dei cardini cui, *ex* art. 27 Cost., deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione e, pertanto, la prescrizione di risarcire il danno da reato non può essere formulata in maniera incondizionata e tanto meno può in anticipo prevedersi che l'inosservanza sarà in ogni caso sanzionata con la revoca della prova o con la pronuncia sfavorevole sul suo esito.

## F. Misure di prevenzione.

**Sez. VI sent. 11 novembre 2016 – 25 novembre 2016 n. 50128, Pres. Conti, Rel. Giordano.**

**Misure di prevenzione personali – Requisito dell'attualità della pericolosità sociale – Valutazione.**

In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D. Lgs. n. 159 del 2011 che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del

proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione.

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

**5. Novità editoriali**

**Marco Angelini, Marco Lucio Campiani** (a cura di): ***DIRITTO, BIOLOGIA E SOCIETA' MODERNA*** Jovene Editore

**Letizia D'Altilia**: ***LA FALSITA' NEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO – L'individuazione dei soggetti responsabili tra criticità e rimedi*** Giuffrè

**Ciro Grandi**: ***NEUROSCIENZE E RESPONSABILITA' PENALE*** Giappichelli

**Alex Ingrassia**: ***RAGIONE FISCALE vs "ILLECITO PENALE PERSONALE"*** Maggioli Editore

**Antonio Maria Lascala, Angela Armienti**: ***LA NUOVA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA*** Cacucci

**Elio Palombi** (a cura di): ***I DIRITTI DELL'UOMO. Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione*** Giappichelli

**Cesare Parodi** (a cura di): ***DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA VOL. 1- Reati bancari e tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, misure di prevenzione patrimoniali, concorrenza, marchi e brevetti, malattie professionali*** Giuffrè

**IIhem Ragimov**: ***LA MORALITA' DELLA PENA*** Giappichelli

**Bartolomeo Romano**: ***DELITTI CONTRO LA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA*** Giuffrè

**Bartolomeo Romano**: ***DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA*** (VI edizione riveduta e corretta) Giuffrè

**Giulio Ubertis, Francesco Viganò**: ***CORTE DI STRASBURGO E GIUSTIZIA PENALE*** Giappichelli

**Costantino Visconti**: **"*LA MAFIA E' DAPPERTUTTO". FALSO!*** Laterza

## 6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI: PROFILI CIVILISTICI E PENALISTICI***
Piacenza, giovedì 1 dicembre 2016 ore 9.30, Centro Congressi via Emilia Parmense 84

# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

Incontro di studio: ***LE MISURE CAUTELARI DOPO LA LEGGE 47/2015. L'ILLUSIONE DI UNA RIFORMA*** (Camera Penale di Latina "Giorgio Zeppieri")
Latina, giovedì 1 dicembre 2016 ore 15.30, Sala Conferenze Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma La Sapienza – sede di Latina via XXIV Maggio 7

Seminario: ***LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI EX DELICTO. PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA*** (Dipartimento di Giurisprudenza - Ordine Avvocati di Brescia)
Brescia, venerdì 2 dicembre 2016 ore 10, Dipartimento di Giurisprudenza aula 4, via San Faustino 41

Convegno: ***IL NUOVO DIRITTO AMBIENTALE Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*** (Università degli Studi di Firenze)
Firenze, venerdì 2 dicembre 2016 ore 10, Polo Scienze sociali – via delle Pandette 35 Ed. D4 aula 1.02

Incontro di studio: ***LA FIGURA E IL RUOLO DEL DIFENSORE DI UFFICIO*** (Camera Penale di Patti)
Patti, venerdì 2 dicembre 2016 ore 15, Aula Magna Tribunale di Patti, via Molino Croce 1

Convegno: ***LA REPRESSIONE DELLE FRODI IVA DOPO LA SENTENZA TARICCO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA***
Roma, venerdì 2 dicembre 2016 ore 15, Università Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza Sala del Consiglio, via Ostiense 159

# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

Seminario: ***I NUOVI DELITTI AMBIENTALI, UN ANNO DOPO In particolare: i delitti colposi di danno e di pericolo (art, 452 quinquies cp); i rapporti con le sanzioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")
Zelarino (VE), venerdì 2 dicembre 2016 ore 15, Centro Cardinal G. Urbani – via Visinoni 4/c

Convegno: ***AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE TERMINE Riflessioni sul testo di riforma dell'istituto della prescrizione*** (Camera Penale di Messina "P. Pisani – G. Amendolia)
Messina, venerdì 2 dicembre 2016 ore 15.30, Aula Magna Corte di Appello di Messina

Evento – presentazione del libro: ***ESTETICA DELLA GIUSTIZIA PENALE - prassi, media, fiction*** (UCPI)
Roma, lunedì 5 dicembre 2016 ore 15, sede UCPI via del Banco di Santo Spirito 42

Tavola rotonda: ***IL PENALISTA OLTRE IL CODICE DEONTOLOGICO*** (Camera Penale di Busto Arsizio)
Busto Arsizio, lunedì 5 dicembre 2016 ore 15, Sala Tramogge

Incontro studio: ***CONVERSAZIONI PENALISTICHE con Giovanni Fiandaca, STRATEGIE DI LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO PENALE*** (Università degli Studi di Palermo)
Palermo, martedì 6 dicembre 2016 ore 10, Dipartimento di Giurisprudenza – Aula Circolare, via Maqueda 172

Convegno: ***SICUREZZA E LIBERTA' IN TEMPI DI TERRORISMO GLOBALE*** (Università degli Studi di Milano Bicocca)

# Unione delle Camere Penali Italiane

## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 16 – 1 dicembre 2016**

Milano, lunedì 12 dicembre 2016 ore 14.30 – martedì 13 dicembre 2016 ore 9, Università degli Studi di Milano Bicocca, piazza dell'Ateneo 1

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – II incontro: ***Analisi della sentenza e redazione di un ricorso. I casi di ricorso (art. 606 c.p.p.): l'eccesso di potere*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)
Milano, lunedì 14 dicembre 2016 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio n. 7

Convegno: ***IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI TRA ESIGENZE DI CUSTODIA, TRATTAMENTO E SALUTE (l. 30 maggio 2014 n. 81)*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia – Università degli Studi di Milano)
Milano, mercoledì 14 dicembre 2016 ore 9, Università degli Studi – Sala Napoleonica, Palazzo Greppi – via Sant'Antonio 10

Convegno: ***IL PROCESSO PENALE 2.0 I crimini informatici e le nuove tecnologie*** (Associazione Culturale Osservatorio Penale)
Roma, venerdì 16 dicembre 2016 ore 9.30, Residenza Farnese, Via del Mascherone 59

Convegno: ***ALFREDO DE MARSICO: LA TOGA E LA PAROLA*** (Camera Penale di Catanzaro)
Catanzaro, venerdì 16 dicembre 2016 ore 15.30, Sala Convegni I.T.I.S. " E. Scalfaro"